



NUOVA CLINICA S. RITA S.P.A.

Viale Mellusi, 103
82100 BENEVENTO - BN

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231



Indice

Definizioni.....	3
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità dell'ente e la funzione del Modello di organizzazione e di gestione	5
2. Il Modello della NUOVA CLINICA S. RITA SPA	11
2.1 La NUOVA CLINICA S. RITA SPA	11
2.2 L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto	13
A) <i>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25)</i>	20
B) <i>Reati Societari (art. 25-ter)</i>	30
C) <i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)</i>	35
D) <i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)</i>	41
E) <i>Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter, artt. 3, 10, L. n. 146/2006)</i>	43
F) <i>Reati ambientali (art. 25-undecies)</i>	50
G) <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)</i> .	51
H) <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)</i>	53
I) <i>Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)</i>	54
J) <i>Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)</i>	55
K) <i>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</i>	56
2.2.1 Sintesi dei reati ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	59
2.3 La struttura e i principi del Modello	74
2.4 Le regole e le procedure.....	76
2.5 L'Organismo di Vigilanza.....	90
2.5.1 Verifiche e controlli.....	92
2.5.2 Formazione	96
2.5.3 Sanzioni	96
2.5.4 Aggiornamenti.....	97
2.6 Formazione e diffusione del Modello	97
2.7 Il sistema sanzionatorio	98



Definizioni

- “AIOP”: Associazione Italiana Ospedalità Privata.
- “Attività sensibili”: attività, settori della società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.
- “Operazioni sensibili”: atti specifici, consistenti in comportamenti materiali o giuridici (quali accordi, contratti, certificati, ecc.) o a riscontro economico ad alto rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01.
- “CCNL”: contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da AIOP e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente degli ospedali privati e dirigente delle stesse imprese, attualmente in vigore ed applicato dalla NUOVA CLINICA S. RITA SPA .
- “Organismo di Vigilanza”: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “Consulenti”: soggetti che agiscono in nome e/o per conto della NUOVA CLINICA S. RITA SPA in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Dipendenti”: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la NUOVA CLINICA S. RITA SPA, ivi compresi i dirigenti.
- “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.



- “Linee guida”: linee guida “AIOP” per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per il settore ospedaliero privato, ex articolo 6, 3°c., d.lgs. 231/2001.
- “Modello”: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001.
- “Operazione sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle attività sensibili.
- “Organi sociali”: l’Amministratore Unico, il Collegio Sindacale della NUOVA CLINICA S. RITA SPA e loro membri.
- “P.A.”: Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: controparti contrattuali della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, quali fornitori, distributori, persone fisiche e giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), destinate a cooperare con la società nell’ambito delle attività sensibili.
- “NUOVA CLINICA S. RITA SPA ” o la “Società”, con sede legale in Via Mellusi n. 103 – 82100 BENEVENTO.
- “Reati”: fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.



1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità dell'ente e la funzione del Modello di organizzazione e di gestione

In attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, il Governo ha emanato il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale decreto mira ad adeguare la normativa italiana agli impegni assunti in sede internazionale, attraverso l'adesione a numerose Convenzioni relative alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell'Unione Europea e alla tutela delle finanze comunitarie (Conv. Bruxelles, 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Conv. Bruxelles, 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri; Conv. OCSE, 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali). L'esigenza di eseguire le Direttive comunitarie e di adeguare l'ordinamento interno a quello di altri *partner* europei comporta l'introduzione della "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Ai sensi del Decreto, l'ente risponde di determinate fattispecie di reato commesse nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (art. 5, 1° c., lett. a). L'ente risponde altresì per i reati compiuti da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, quali i dipendenti non dirigenti (art. 5, 1° c., lett. b). Il riferimento all'interesse dell'ente non può peraltro essere limitato alla considerazione di meri fattori economico-finanziari: piuttosto, esso va inteso in senso ampio, in rapporto agli obiettivi complessivi della società cui l'agente appartiene.

Alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, pertanto, se ed in quanto siano integrati gli ulteriori presupposti normativi richiesti, la responsabilità "amministrativa" della società: a suo carico è



prevista di regola l'assoggettabilità alla pena della sanzione pecuniaria; nelle ipotesi di maggiore gravità è contemplata altresì l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere sono solo quelli espressamente previsti. L'art. 11 lett. e), L. n. 300/2000 che prevede quattro macroaree di reati imputabili all'ente: delitti contro la P.A. e truffa ai danni della P.A.; reati relativi all'incolumità pubblica; reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p. se commessi violando le norme relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; reati in materia ecologica. Il legislatore delegato, tuttavia, ha attuato gradualmente la disciplina della legge delega, secondo una logica di prudente metabolizzazione della nuova normativa da parte delle imprese: ha così previsto inizialmente la responsabilità dell'ente solo per i reati incentrati su un danno patrimoniale, funzionale ed istituzionale della P.A. o dello Stato, mentre è solo nel tempo che il catalogo dei cd. reati-presupposto è stato integrato mediante l'inserimento di nuove fattispecie. Attualmente, l'ente risponde qualora i soggetti sopra indicati compiano nel suo interesse o a suo vantaggio un reato contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25¹); delitti informatici o relativi al trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*²); delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*³); delitto di

¹ L'art. 24 è stato modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161 e, successivamente, dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". L'art. 25 è stato modificato dalla Legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190 (rimodulazione dei reati-presupposto di corruzione per l'esercizio della funzione e concussione ed introduzione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità) e dalla sopra citata l. 9 gennaio 2019, n. 3.

² Articolo approvato dalla Camera il 20 febbraio 2008 e definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2008, con la legge 18.3.2008 n. 48 art.7, che ratifica e dà esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (il disegno di legge governativo approvato è il C.2807-S.2012). L'articolo, successivamente, è stato modificato dal d.lgs. 7 e 8/2016 e dal d.lgs. 21 settembre 2019, n. 105. Tra i reati per cui ora è prevista l'estensione della responsabilità dell'ente vengono ricompresi il reato di attentato a impianti di pubblica utilità compreso il danneggiamento o la distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, di falsità in un documento informatico pubblico o privato, di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici



falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*⁴); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*-1)⁵; alcune fattispecie di c.d. reati societari (art. 25-*ter*⁶); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*⁷); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*-1⁸); delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*⁹); reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*¹⁰); altre fattispecie in

o telematici, di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di truffa del certificatore di firma elettronica e di violazione delle norme in materia di Perimetro sicurezza nazionale cibernetica.

³ Articolo inserito dall'art. 2, 29° c., l. 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla l. 27 maggio 2015, n. 69. L'articolo introduce tra i reati-presupposto l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo e tutti i delitti commessi avvalendosi dell'associazione per delinquere volti ad agevolare l'attività di altre associazioni per delinquere. L'articolo è stato successivamente modificato dalla l. 11 dicembre 2016, n. 236 che ha apportato delle modifiche al codice penale introducendo il nuovo articolo 601-*bis* "Traffico di organi prelevati da persona vivente" che è stato a sua volta inserito tra i reati fine dell'associazione per delinquere.

⁴ Articolo inserito dall'art. 6, 1° c., d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato successivamente dalla l. n. 99/2009 e dal d.lgs. 125/2016. I reati per cui è prevista la responsabilità della società sono quelli di falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

⁵ Articolo inserito dall'art. 15, 7° c., l. 23 luglio 2009, n. 99.

⁶ Articolo inserito dall'art. 3, 2° c., d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dalla l. "anti-corruzione" 6 novembre 2012, n. 190 (introduzione del reato-presupposto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., 3° c.), dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (lotta alla corruzione nel settore privato) e dalla l. 9 gennaio 2019, n.3 (che ha modificato i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati).

⁷ Articolo inserito dall'art. 3, 1° c., l. 14 gennaio 2003, n. 7.

⁸ Articolo inserito dall'art. 8, l. 9 gennaio 2006, n. 7.

⁹ Articolo inserito dall'art. 5, l. 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dall'art. 6 della l. 29 ottobre 2016, n. 199. Rientrano pertanto nel catalogo dei reati-presupposto quelli di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e adescamento di minorenni.

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 9, l. 18 aprile 2005, n. 62. I reati per cui l'ente risponde sono quelli di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.



materia di abusi di mercato (art. 187-*quinquies* TUF¹¹); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*¹²); reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*¹³); delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*¹⁴); l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*¹⁵); reati ambientali (art. 25 *undecies*¹⁶); reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*¹⁷); reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25-*terdecies*¹⁸); reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*¹⁹); reati tributari (art. 25-*quinquesdecies*²⁰); reati-presupposto per gli

¹¹ Articolo modificato dal d.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018.

¹² Articolo inserito dall'art. 9, l. 3 agosto 2007, n. 123. Tale introduzione è stata guardata da più parti con favore, laddove essa pare finalmente attuare l'art. 11, c. 1, lett. c), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che così recita: "prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, costituiscono attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

¹³ Articolo inserito dall'art. 63, 3° c., d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dalla l. n. 186/2014. I reati per cui si ammette la responsabilità dell'ente sono quelli di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita.

¹⁴ Articolo inserito dall'art. 15, 7° c., l. 23 luglio 2009, n. 99.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 4 della l. 3 agosto 2009, n. 116.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 2, 2° c., d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. In particolare, il nuovo d.lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. l'1 agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'articolo, successivamente, è stato modificato dalla l. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" e dalla d.lgs. 21 marzo 2018, n. 21 che ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo articolo 452-*quaterdecies* "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" modificando l'elenco dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

¹⁷ Articolo inserito dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, con estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", il cui art. 22, 10° c., prevede sanzioni nei confronti del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare.

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, della Legge Europea 2017, al fine di includere nel catalogo dei delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche anche i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo, di cui al comma 3-bis dell'art. 3 della l. n. 654 del 1975.

¹⁹ Articolo inserito dalla l. 3 maggio 2019, n. 39 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".



enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, l. 9/2013); reati transnazionali (artt. 3 e 10, l. 16 marzo 2006, n. 146²¹); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Sancita la responsabilità amministrativa dell'ente, il Decreto prevede altresì una forma di esonero: l'ente che dimostri di aver adottato in modo efficace un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" è infatti esonerato dalla responsabilità e dalle sanzioni conseguenti (artt. 6 e 7). Un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati e a liberare l'ente da responsabilità deve rispondere a molteplici esigenze. Come si deduce dall'art. 6, 2° c. e come la giurisprudenza ha precisato in numerose occasioni (Trib. Roma, ord., 4 aprile 2003; Trib. Lucca, 28 ottobre 2004; Trib. Napoli, ord., 26 giugno 2007), un Modello idoneo si occupa di individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati, prevede specifici protocolli (e/o procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Il Modello, inoltre, prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed introduce un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Infatti, il Decreto prevede che la società istituisca un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e

²⁰ Articolo inserito dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". In particolare, sono stati inseriti, nell'elenco dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, i reati di natura fiscale cui agli artt. 2, comma 1 e 2-bis, 3, 8, comma 1 e 2-bis, 10 e 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

²¹ L'art. 3, l. 146/2006 definisce il reato transazionale come un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o ancora sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Tra i reati per cui può essere ammessa la responsabilità dell'ente rientrano quelli di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, disposizioni contro le immigrazioni clandestine, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale.



l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento (art. 6, 1° c., lett. b, d, e). Istituito tale organo e predisposto dunque un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello, l'ente potrà essere esonerato dalla responsabilità per il reato commesso purché l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello (art. 6, 1° c., lett. d) e/o l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello (art. 6, 1° c., lett. c).

Ai sensi dell'art. 6, 3° c., il Modello può essere inoltre adottato in virtù di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. Pur non essendo obbligate, tutte le maggiori associazioni di categoria hanno provveduto alla stesura di linee guida in ciascun settore applicativo di riferimento, stante la conseguenza di evidente agevolazione del compito di redazione del Modello da parte dell'ente.

La NUOVA CLINICA S. RITA SPA, operando nella gestione di case di cura chirurgiche e mediche ed in genere servizi sanitari, può quindi far riferimento alla linee guida AIOP. Queste, individuando i principi fondamentali cui i modelli devono ispirarsi, contengono l'elencazione degli obiettivi del Modello, tra i quali vengono annoverati l'identificazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area o settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto; la predisposizione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza, così da soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello; la costituzione di un sistema di controllo in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine si rende necessaria un'organizzazione ben articolata e coordinata di strutture, attività e regole attuate su impulso dell'organo decisionale, dal management e dal personale aziendale, in modo da fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità relative all'efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali,



all'attendibilità delle informazioni aziendali – sia verso terzi sia all'interno –, in conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne. Gli strumenti maggiormente rilevanti per il buon esito di una organizzazione così strutturata possono individuarsi nella redazione di codici di comportamento, in un sistema organizzativo articolato in procedure manuali ed informatiche, nella comunicazione e formazione del personale, nell'adozione di meccanismi disciplinari, in un efficace sistema di controllo e di gestione, nonché nella documentata gestione dei poteri autorizzativi e di firma. Gli strumenti così individuati garantiscono un sistema di controlli interni idoneo a prevenire reati laddove gli stessi si uniformino ai principi di verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; al principio di separazione delle funzioni, alla stregua del quale non è possibile demandare un intero processo ad un solo soggetto; al principio di documentazione dei controlli e a quello di previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello.

Ai sensi delle linee guida, l'Organismo di Vigilanza, deputato a garantire l'osservanza del Modello, deve essere fornito di alcuni requisiti, quali l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità, la continuità di azione.

2. Il Modello della NUOVA CLINICA S. RITA SPA

2.1 La NUOVA CLINICA S. RITA SPA

La NUOVA CLINICA S. RITA SPA ha per oggetto la gestione di case di cura chirurgiche e mediche ed in genere di servizi sanitari, nonché la gestione di quelle attività immobiliari che si reputino necessarie, direttamente o indirettamente, ai fini sociali.

La CLINICA S. RITA SPA è sorta a Benevento nel 1958 ai margini della città di allora. Dopo qualche anno, vista la richiesta dell'utenza, si è proceduto ad ampliarla con relativo aumento dei posti letto. Dal 1997, dopo un periodo di sospensione necessario a ristrutturare lo stabile ed a rinnovare i servizi e le attrezzature, ha ripreso l'attività con la denominazione di "NUOVA CLINICA S. RITA SPA".



Quanto alla struttura aziendale, la NUOVA CLINICA S. RITA SPA è organizzata secondo un modello funzionale, dove le funzioni/unità organizzative amministrative fanno capo alla Direzione Generale, mentre i raggruppamenti sanitari riportano al Direttore Sanitario. La NUOVA CLINICA S. RITA SPA è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e liberi professionisti con cui la NUOVA CLINICA S. RITA SPA intrattiene rapporti di consulenza esterna, generalmente riconducibili agli artt. 2222 ss c.c., trattandosi di medici e, più in generale, di personale attinente al settore sanitario e degli organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, si richiede anche a consulenti, partner e società di service di adeguarsi alle linee e alle prescrizioni di cui al Modello, cosicché le attività svolte dalla società siano impermeabili al rischio di commissione di reati.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista come facoltativa e non obbligatoria, successivamente all'emanazione del Decreto e allo scopo di predisporre un organico e strutturato sistema di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati mediante l'individuazione delle attività sensibili – nonché, ove necessario, attraverso la loro proceduralizzazione e documentazione – la NUOVA CLINICA S. RITA SPA ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello. A tale scopo la Società ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, alle Linee Guida AIOP.

A conclusione di questa attività, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera dell'Amministratore Unico del 19/01/2011. Con la medesima delibera la Società ha altresì istituito un Organismo di Vigilanza, disciplinandone i poteri ed i compiti, al fine di garantire da parte dei destinatari il rispetto del sistema organizzativo adottato, anche attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori. Il Collegio Sindacale della



NUOVA CLINICA S. RITA SPA ha preso atto dell'adozione del Modello e si impegna al rispetto dello stesso.

Costituendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° c., lett. a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico della NUOVA CLINICA S. RITA SPA. Per modifiche ed integrazioni "sostanziali" si intendono quelle necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o implicanti un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e/o nel sistema sanzionatorio.

2.2 L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto

L'identificazione delle attività sensibili e delle relative aree soggette al rischio della commissione di reati è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, ecc..) ed una serie di interviste con alcuni soggetti, quali l'Amministratore Unico ed altri soggetti in posizione apicale o con mansioni aventi aspetti sensibili rispetto ai probabili reati previsti dalla norma. Dallo svolgimento di tale analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di attività cd. sensibili, nel compimento delle quali si potrebbe cioè eventualmente ipotizzare la commissione di reati.

Le attività sensibili della NUOVA CLINICA S. RITA SPA risultano essere:

- quelle relative ai rapporti contrattuali con la P.A. e con soggetti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, come l'Ufficio unico delle entrate, quello tributario del Comune, il Ministero delle Finanze, l'Assessorato regionale della sanità, l'ASL, gli Istituti universitari e l'Ispettorato sul lavoro, l'Inps, l'Inail; zone a rischio sono altresì quelli concernenti le relazioni instaurate con le istituzioni, le autorità di vigilanza e gli enti certificatori, il settore delle erogazioni pubbliche e quello della gestione degli acquisti, delle consulenze,



delle sponsorizzazioni e dei servizi informatici. Attività a notevole rischio risulta essere quella che dalla documentazione clinica (Cartella Clinica) porta alla compilazione del d.r.g. Quest'ultimo è un sistema di classificazione dei pazienti e delle caratteristiche cliniche degli stessi, in modo da descrivere l'insieme delle prestazioni erogate: ciò al fine del rimborso prospettico dovuto dal Servizio Sanitario Nazionale in forza alle strutture assistenziali accreditate/convenzionate, come disciplinato dall'accordo con l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento – Direzione Generale. A fronte della discriminazione reddituale delle patologie, l'attività di corretta diagnosi e di esatta assegnazione al paziente dello specifico codice d.r.g., risulta determinante. Pertanto si tratta di attività sensibile a rischio elevatissimo, in quanto un errore nell'attribuzione del codice corretto in relazione alle prestazioni erogate, comporta un'alterazione del d.r.g., con la conseguenza di incorrere in alcuni reati, come la truffa aggravata e il falso in atto pubblico.

A tal fine, la NUOVA CLINICA S. RITA SPA ha predisposto le *Linee Guida per la compilazione e la conservazione delle Cartelle Cliniche* disponendo che le stesse siano redatte, conservate e rilasciate, dai relativi Responsabili, secondo le norme previste dall'art. 26 del Nuovo Codice di Deontologia Medica ed i principi che ne scaturiscono di rintracciabilità, chiarezza, accuratezza, veridicità, pertinenza, completezza e riservatezza cui occorre uniformarsi;

- quelle concernenti le comunicazioni esterne, la formazione del bilancio, l'impedito controllo, le operazioni sul capitale, l'influenza sull'assemblea ed i rapporti con il Collegio Sindacale;
- quelle relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro: sono rischiose pertanto tutte quelle attività che presentano il rischio di infortuni, come quelle connesse al sistema di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria, al sistema risorse umane, alla manutenzione di attrezzature, macchine, impianti e infrastrutture, alla stipula e alla gestione degli appalti, lavori e forniture,



nonché all'eventuale sub-concessione di aree o locali a soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di loro competenza;

- quelle operazioni relative all'utilizzo, nelle attività della società, di beni o utilità di provenienza illecita e punite dal legislatore al fine di prevenire traffici illegali, come la gestione di denaro di possibile provenienza illecita, in particolare a seguito della gestione dei rapporti e delle transazioni finanziarie con fornitori, clienti o partner;
- quelle relative alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti con riferimento, in particolare, ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- quelle riguardanti la selezione, l'assunzione e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori. Il livello del rischio-reato attribuibile a tali attività dipende dalle modalità utilizzate per la selezione del personale (requisiti tecnico-professionali, assenza di condanne penali, ecc.) e dal grado di separazione dei compiti nella fase di gestione del personale (es. trattamento economico e normativo conforme ai contratti collettivi/individuali);
- quelle afferenti la gestione del sistema informatico aziendale in termini, da un lato, di manutenzione periodica del sistema hardware e, dall'altro, di gestione dei profili degli utenti e di monitoraggio degli accessi effettuati.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'attività della società, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili: infatti, le continue modifiche legislative del Decreto nella sezione dedicata all'individuazione dei reati c.d. "presupposto", devono indirizzare senza soluzione di continuità l'attività dell'Organismo di Vigilanza e degli organi amministrativi, in uno sforzo di costante aggiornamento, attraverso l'individuazione delle attività di volta in volta maggiormente rischiose, in quanto connesse all'eventuale commissione di reati.

A seguito dell'esame delle attività sensibili della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, assume pertanto rilievo – all'interno del catalogo dei reati-presupposto – la commissione di:



- **reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **reati societari;**
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;**
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;**
- **reati di criminalità organizzata e reati transnazionali;**
- **reati ambientali;**
- **reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;**
- **reati informatici;**
- **reati contro la personalità individuale;**
- **reati di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia;**
- **reati tributari.**

Pertanto, con riferimento ai singoli reati-presupposto, la responsabilità della società consegue al configurarsi delle fattispecie di:

- malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318, 319, 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° c., n. 1, c.p.);



- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.),

per quanto concerne i **reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**;

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, 2°c., c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° c., c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.),

per quanto riguarda i **reati societari**.

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.),

per quanto riguarda i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**;

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);



- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.),
relativamente ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3°, 3°-*bis*, 3°-*ter* e 5° c., d.lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),

in merito ai **reati di criminalità organizzata e reati transnazionali;**

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n. 152/2006);
- falsità nei certificati (art. 258 d.lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. n. 152/2006);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006);
- esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 d.lgs. n. 152/2006),

per quanto concerne i **reati ambientali;**

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, 12°-*bis* c., d.lgs. n. 286/1998),

per quanto riguarda i **reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;**

- delitti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);



- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.),
relativamente ai **reati informatici**;

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.),
in merito ai **reati contro la personalità individuale**;

- razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-*bis*, l. n. 654/1975),
in merito al **reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia**;

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000),
per quanto concerne i **reati tributari**.

Una volta individuate ed indagate le attività sensibili, si è in seguito proceduto a verificare le modalità di gestione di tali attività, il sistema di controllo previsto per le stesse (le procedure esistenti, la separazione delle funzioni, la documentabilità del controllo), nonché la conformità di quest'ultimo a principi di controllo interno comunemente accolti, quali la trasparenza, la verificabilità e la documentabilità. In questo modo, non solo – come si è detto – si sono individuate le aree soggette a rischio e gli eventuali reati-presupposto, ma si sono potute financo ipotizzare le possibili modalità di realizzazione dei reati, così da prevenirli.

Date le premesse, appare imprescindibile riferire a titolo esemplificativo alcune delle condotte configuranti reato: è l'identificazione dei reati-presupposto e delle loro concrete modalità di realizzazione che consente di predisporre un Modello idoneo ad esonerare l'ente da responsabilità e di uniformare i comportamenti posti in essere dai



dipendenti e dagli organi sociali della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, dai consulenti e Medici, dalle società di service, alle regole di condotta indicate nel Modello. Attraverso un'analisi concreta della realtà aziendale si possono infatti indicare le procedure che tali soggetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e al contempo fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25)

Innanzitutto, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, 2° c., d.lgs. 30 maggio 2001, n. 165, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo); Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e



Agricoltura, e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO; ASL, Enti e Monopoli di Stato, RAI.

L'indagine svolta sulla nozione di P.A. consente di delimitare la categoria delle condotte punibili: nei reati contro la P.A., il bene giuridico protetto dalla norma ed offeso dalla condotta vietata è proprio quello della correttezza, dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., nella quale peraltro si identifica il soggetto passivo del reato. La conseguenza che se ne trae è che non tutte le condotte in astratto conformi a quelle vietate configurano reato, ma solo quelle poste in essere da e/o nei confronti di soggetti definibili come P.A. Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

a-1) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-bis c.p., è punito chi, avendo ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato Italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee al fine della realizzazione di opere e dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La fattispecie in questione si ritiene configurabile a fronte di un finanziamento regolarmente ottenuto, ma in seguito illecitamente sottratto dagli scopi per i quali esso veniva erogato. Si ritiene che il termine entro il quale la somma può essere utilizzata secondo gli scopi prefissati senza incorrere nella sanzione penale sia la scadenza ultima entro la quale sarebbero dovute essere realizzate le opere per le quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici: fino a quando detta scadenza non si sia verificata, l'agente, pur avendo nel frattempo destinato i finanziamenti ad altre finalità, non commette reato, poiché può ancora provvedere alla realizzazione delle opere con i mezzi economici di cui abbia avuto disponibilità (Cass., sez. IV, 8 novembre 2002, n. 40375). Nella NUOVA CLINICA S. RITA SPA, la fattispecie penale in esame può configurarsi laddove i dipendenti cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico utilizzino i fondi per scopi diversi da quelli per i



quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

a-2) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Contrariamente alla fattispecie prevista dall'art. 316-bis c.p., il delitto si consuma già al momento dell'ottenimento del finanziamento, e non nel momento – successivo – della mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti: in conseguenza, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. A differenza dell'art. 640-bis c.p., rispetto al quale è norma residuale, l'agente si limita ad utilizzare o a presentare documenti o dichiarazioni false, mentre non ne è egli stesso l'autore. In via di fatto, potrà essere punito l'Amministratore – e di qui la Società – per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di documentare falsamente l'effettuazione di spese per la realizzazione di opere e l'acquisto di beni ed ottenere così, in ragione di detta condotta, finanziamenti indebiti.

a-3) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Elementi essenziali del reato di concussione sono l'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale, la illiceità della pretesa, l'esercizio di una pressione psichica sul privato. La pressione psichica è realizzata mediante una coazione psicologica che



può svolgersi attraverso una condotta di induzione o una di costrizione. La fattispecie in oggetto è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto: il delitto di concussione può configurarsi pure nel caso in cui sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro o altra utilità, quando il comportamento del privato, pur essendo volto a recare vantaggio al p.u., rappresenti non già l'atto iniziale, bensì la mera conseguenza di una situazione coartatrice della volontà del privato; ma il reato di concussione è un reato proprio, poiché soggetti attivi possono essere esclusivamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ed è, quindi, per questa ragione che può applicarsi solo in via residuale alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA, in quanto l'applicazione della norma presuppone infatti che il dipendente agente possieda una delle due qualifiche indicate.

Tanto premesso, emerge evidente la necessità di indagare le definizioni di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio": solo il compimento del reato di concussione da parte del dipendente che può essere considerato l'uno o l'altro comporterà la responsabilità della società.

Ai sensi dell'art. 357, 1° c., c. p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. La delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita



pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di poteri deliberativi, poteri autoritativi, poteri certificativi. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza (es. i componenti di un Consiglio di Amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Appare ragionevole ritenere che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinvia all’art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un “attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il pubblico servizio deve essere



disciplinato, al pari della pubblica funzione, da norme di diritto pubblico, pur diversificandosene relativamente alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento alla sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici, alla presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione, all’apporto finanziario da parte dello Stato e all’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

In virtù dell’analisi appena svolta, è allora evidente che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. In queste ipotesi, un dipendente della NUOVA CLINICA S. RITA SPA può pertanto realizzare la fattispecie di cui all’art. 317 c.p., allorquando, ad esempio, si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.



a-4) Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale che – “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” – riceva indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. L'attività illecita del pubblico ufficiale può quindi configurarsi in un atto dovuto, ma anche in un qualsiasi caso in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto (corruzione impropria), come nell'ipotesi del pubblico ufficiale, che velocizzi una pratica di propria competenza; può inoltre concretizzarsi in un azione contraria ai suoi doveri (corruzione propria), laddove il pubblico ufficiale accetti danaro per garantire l'aggiudicazione di una gara, ovvero ometta un atto legalmente dovuto o lo ritardi. Vale la pena evidenziare che l'accordo corruttivo diretto al condizionamento di un pubblico ufficiale agli interessi di un gruppo economico determinato integra il reato di corruzione propria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio (G.i.p. Trib. Milano 27 aprile 2004)

A differenza del reato di concussione, ove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. Concretamente, potrebbe darsi l'eventualità che un dirigente offra una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società, ovvero laddove vengano offerte somme di danaro per agevolare e velocizzare la conclusione di contratti di compravendita tra privati proponenti ed ente di appartenenza.

a-5) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie in esame configura un'ipotesi di “forma anticipata” di tutela del



medesimo bene protetto dal delitto di corruzione: l'interesse al generale funzionamento e al prestigio della P.A., con particolare riferimento alla probità e alla legittimità dei pubblici poteri.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ad integrare gli estremi del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, purché caratterizzate da adeguata serietà ed in grado di turbare il libero determinarsi del p.u., in modo che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa (Cass., sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21095). In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato e idoneo a commettere il reato di corruzione, questo non si realizzi perché il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato potrebbe configurarsi laddove un dipendente della NUOVA CLINICA S. RITA SPA prospettasse al p.u. lo scambio illecito – prescindendosi peraltro dalla specificazione da parte del soggetto agente della quantificazione della somma di denaro – con conseguente rifiuto da parte del pubblico ufficiale.

a-6) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso o di danneggiare la controparte, un dipendente corrompa un pubblico ufficiale (un magistrato, un cancelliere o altro funzionario).

L'ipotesi concreta potrebbe essere quella del dipendente della NUOVA CLINICA S. RITA SPA che versi danaro ad un cancelliere del tribunale affinché accetti, pur fuori termine, memorie o produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

a-7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)



Questo reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria posizione o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, per sé o per altri, danaro o altra utilità. L'induzione in esame, si concretizza in qualsiasi comportamento che sia caratterizzato da un abuso dei poteri tale da esercitare una pressione psicologica sulla "vittima".

a-8) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° c., n. 1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e da tale errore l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. si distingue rispetto a quella di cui all'art. 316 *ter* c.p.: la prima richiede, infatti, un vero e proprio errore da parte del soggetto destinatario dell'inganno e un artificio e un raggiri per porlo in essere. Il mero silenzio – si ritiene – non è idoneo a configurare la truffa, se non è accompagnato ad uno specifico obbligo giuridico di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata (Cass. pen., 10 febbraio 2006). Il concetto di interesse o vantaggio dell'ente si ritiene sussistente pure quando, a seguito dell'iniziale accreditamento a favore della società delle somme erogate dalla P.A., tali somme vengano distratte sui conti personali dell'Amministratore (Cass., sez. II, 20 dicembre 2005).

Nella realtà fattuale della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, il reato in esame potrebbe configurarsi, in via di ipotesi, nella predisposizione di documenti, laddove il dipendente fornisse alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere maggiori rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dalla Regione. Il caso specifico potrebbe verificarsi con l'alterazione del d.r.g., attribuendo dei codici diversi rispetto alle prestazioni sanitarie erogate.

a-9) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)



Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni analoghe, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Dal punto di vista oggettivo del reato, è pertanto richiesta la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, ma rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è necessaria la sussistenza di un elemento specializzante, rappresentato dai contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si tratta, quindi, di erogazioni destinate alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendo quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è punita ex art. 640-*bis* c.p., laddove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi. Il reato si consuma all'atto dell'effettiva percezione delle erogazioni: allorquando queste vengano effettuate in più rate, si realizza un'ipotesi di consumazione prolungata, che si esaurisce con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento (Cass., sez III, 9 novembre 2006).

Tale fattispecie può realizzarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo da parte delle autorità proposte; con ciò procurando finanziamenti o contributi pubblici, secondo la definizione sopra riferita.

a-10) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile



all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione – dalla registrazione o memorizzazione su supporti adeguati di dati, per mezzo di impulsi elettronici (Cass., sez. VI, 4/10/99, n. 3067).

Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA, in via esemplificativa, laddove, una volta ottenuto un finanziamento, un dipendente della Società violasse il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

B) Reati Societari (art. 25-ter)

b-1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Questo reato si realizza quando amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La fattispecie oggettiva del reato è integrata laddove la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Salvo che si tratti di società quotate, il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela.

In via di ipotesi, l'Amministratore Unico della NUOVA CLINICA S. RITA SPA potrebbe ignorare l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine



di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c. c.).

b-2) Impedito controllo (art. 2625, 2° c., c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi all'interno della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, laddove un suo funzionario rifiutasse di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero dei crediti.

b-3) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)

Tale fattispecie si realizza laddove venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

b-4) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica di indebita restituzione dei conferimenti prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA, laddove, a titolo di esempio, l'assemblea della Società, su proposta dell'Amministratore Unico, deliberi la compensazione di un credito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei



confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

b-5) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione degli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Occorre evidenziare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

In via di ipotesi, tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA, laddove l'assemblea della Società, su proposta dell'Amministratore Unico, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale.

b-6) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in esame si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

L'organo amministrativo potrebbe, in ipotesi, procedere all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale e il configurarsi della fattispecie penale in oggetto.

b-7) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)



La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, non può configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

b-8) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione, da parte dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

b-9) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.)

La condotta del reato di illecita influenza sull'assemblea prevede che, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA, allorché l'Amministratore Unico della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinate di uno o più soci, predisponga e produca nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Amministratore Unico intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

b-10) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere



operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il reato di aggio può realizzarsi anche mediante condotte di per sé lecite, se autonomamente considerate, ma pregiudizievoli del corretto funzionamento del mercato, se considerate nel loro complesso (cd. "altri artifici") (Trib. Milano, 26 febbraio 2007).

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, non può configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

b-11) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° c. c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione – nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato si configura, a titolo di esempio, laddove l'Amministratore Unico della Società ometta di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di vigilanza stessa.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale non può configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

b-12) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie delittuosa identifica due tipi di soggetti attivi del reato: i cosiddetti soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla



redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società) allorquando, a seguito, anche per interposta persona, della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla Società cui appartengono; nonché coloro che siano sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto.

b-13) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale fattispecie, introdotta con il d.lgs. 38/2017, prevede che, oltre ai casi previsti dal reato di corruzione, debbano necessariamente essere puniti anche tutti quei soggetti posti in posizione apicale (amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società), o coloro i quali siano sottoposti alla direzione e vigilanza di tali soggetti, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

C) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

L'introduzione di tale categoria di reati-presupposto immette la responsabilità dell'ente sui binari dell'imputazione colposa: anteriormente all'art. 25-septies, tutti i reati-presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa). La nuova norma amplia in maniera considerevole la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un Modello organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.). La norma afferma la



responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Che la salute e la sicurezza costituiscano beni cardine, di valore prioritario rispetto ad ogni altro valore ed interesse, lo si deduce chiaramente dagli artt. 32, 35, 38, 2° c., 41 della Costituzione, secondo i quali rispettivamente *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*; *“la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”*; *“i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*; *“l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*. Tali norme fungono da parametri cui uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle norme generali e speciali dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, oggi contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.106, che disciplina il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Infatti, prima che tale decreto intervenisse per disciplinare la materia, numerose erano le disposizioni che, nel nostro ordinamento, valevano a tutelare l'integrità fisica e la personalità del datore di lavoro. Tra queste si ricordano:

- le disposizioni volte a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. 20, ss. L. 833/1978);
- l'imposizione all'imprenditore di un rigoroso dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene sui luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c., che si pone come condizione essenziale del legittimo svolgersi dell'attività economica privata. Infatti, stante la difficoltà di individuare tutti i possibili rischi da fronteggiare e quindi adottare legislativamente i conseguenti rimedi, il legislatore italiano a lungo ha optato per un meccanismo di tutela realizzato attraverso norme di



chiusura, che non imponessero adempimenti determinati ma fissassero gli obiettivi di tutela, lasciando libero l'obbligato nella scelta delle misure da adottare, ferma la sua responsabilità nel caso in cui si rivelassero inadeguate. Purtroppo, la predisposizione di obblighi generici ha fatto sì che essi rimanessero di fatto inattuati, con conseguenze negative ed un numero altissimo di infortuni e malattie professionali, nonché di condanne di imprenditori e responsabili a causa del verificarsi dell'evento dannoso;

- l'attribuzione ai lavoratori di un potere di controllo e di prevenzione delle misure idonee a garantire la loro salute ed integrità fisica (art. 9, L. 30 maggio 1970, n. 300);
- numerosi decreti presidenziali risalenti agli anni cinquanta, i quali costituiscono la formazione generale concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento alla generalità delle attività produttive e che restano in vigore solo in quanto non specificamente abrogati e modificati dal d.lgs. 626/94 (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 51; recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative per situazioni di elevata pericolosità; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, recante norma per l'igiene sul lavoro). Agli stessi anni risalgono inoltre norme a carattere speciale, riguardanti aree più specialistiche e circoscritte;
- d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 e successive integrazioni. Tale testo normativo contiene norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, specificamente in tema di motori, trasmissioni, ingranaggi, mole abrasive, presse, cesoie, forni, impianti di illuminazione;
- d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Tale normativa attua numerose Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Essa ha rappresentato una novità, in quanto contemplava un sistema di protezione dell'integrità fisica del lavoratore non indotto dall'alto, ma ispirato al principio dell'autotutela e della prevenzione. Il d.lgs. 626/1994 è stato emanato in



attuazione della Direttiva quadro del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente genericamente la sicurezza sul luogo di lavoro e di altre numerose direttive;

- artt. 437 e 451 c.p., i quali concorrono a rafforzare la disciplina speciale.

Dal quadro di riferimento evidenziato, emerge che sul datore di lavoro incombono numerosi obblighi, dovendo lo stesso adottare le misure di sicurezza richieste non solo dalle caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori; egli inoltre non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti dalle norme speciali, ma ogni ulteriore misura di sicurezza richiesta dall'evoluzione tecnologica, ragion per cui occorrerà un'attenta opera di aggiornamento delle misure preventive riguardanti il settore di riferimento.

Prima di esaminare le ipotesi di reato concretamente ipotizzabili all'interno dell'ente, deve ricordarsi che, anche per i relativi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Saranno pertanto integrati tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempi: in queste circostanze, infatti, può dirsi che l'ente trae un vantaggio o ha interesse a non impiegare risorse economiche.

c-1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma mira a punire la violazione di una norma cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 43 c.p., *“il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*. Il criterio della imputazione della responsabilità a titolo di colpa, pertanto, punisce la prevedibilità dell'evento dannoso, la possibilità vale a dire che il soggetto si rappresenti alla mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione. Il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto



nel tempo, che si fonda sull'esperienza, il quale accerta che ad una certa condotta segue sempre e non eccezionalmente un determinato evento. Al soggetto agente si rimprovera, quindi, di non aver adottato quell'azione che un uomo cosciente ed avveduto avrebbe di certo posto in essere.

In tema di attività pericolose consentite, la diligenza e la perizia devono essere maggiori, così da costituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Per questo, la legge pone numerose e specifiche norme a tutela della sicurezza dei lavoratori: l'inosservanza di queste regole fonda la responsabilità dell'agente; ciò perché la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, il quale mira proprio ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In via di fatto, può ipotizzarsi in numerosi casi la responsabilità dell'ente nel caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: può prospettarsi l'ipotesi di assenza di dispositivi di protezione, di movimentazione dei carichi non conforme alle prescrizioni normative, di mancanza di protezione da agenti cancerogeni. Ai fini della responsabilità, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso. Il legame suddetto è presente quando l'evento dannoso rientra proprio tra quelli che le regole legislative poste a salvaguardia della salute del lavoratore miravano a scongiurare, e quando esiste la certezza processuale che l'evento dannoso è stato causato dalla violazione. Come suddetto, rilevano in questa materia le nuove conoscenze tecniche e scientifiche intervenute, ragion per cui la circostanza che la condotta antidoverosa al momento della realizzazione non rientrava tra quelle conosciute come cause del danno non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, laddove il comportamento richiesto dalla norma e non tenuto avrebbe scongiurato anche la lesione in concreto effettuata nonché laddove, a prescindere dalle specifiche cautele legislativamente richieste, il dovere di generale protezione del lavoratore imponeva al datore un onere di aggiornamento e di adozione della misura in concreto assente.



Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA .

c-2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 590, 3° c., c.p., punisce la condotta di chi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona una lesione grave o gravissima al bene dell'integrità fisico-psichica della persona.

Nel caso di lesione grave, dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, se la persona offesa è una donna incinta, l'acceleramento del parto. Nell'ipotesi di lesione gravissima, dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare (o l'aborto, se la persona offesa è una donna), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata o circoscritta, che importi un processo di reintegrazione sia pure di breve durata. La lesione può causare altresì una malattia nella mente: si intende per tale ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria; non si fa riferimento quindi solo all'offuscamento o al disordine totale o parziale, ma anche all'indebolimento, all'eccitamento, alla depressione, o all'inerzia nell'attività psichica, con effetto anche breve.

A livello di fattispecie concreta, sussisterà la responsabilità dell'ente laddove dalla violazione dei requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature di lavoro derivino al lavoratore lesioni nel senso sopra riferito, o ancora laddove – in via esemplificativa – il lavoratore non venga allontanato dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari anche attinenti alla sua persona, e da tale esposizione gli derivi una malattia.



Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

D) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

Il d.lgs. 231/2007 introduce per qualsiasi tipologia di società la possibilità di essere ritenuta responsabile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inizialmente i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano invece rilevanti esclusivamente se realizzati transnazionalmente.

d-1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

La condotta di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere, occultare – fuori dai casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto – denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi, nel far acquistare, ricevere od occultare tali utilità. In tal modo il legislatore intende evitare che qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti ed inoltre intende limitare all'origine le attività delittuose. Poiché l'elemento oggettivo del reato di ricettazione comprende quindi una molteplicità di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto che la ricettazione presuppone, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 648 c.p. colui che si intromette nella catena delle possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass., sez. II, 16 giugno 2003). L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico: l'autore agisce, cioè, al fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Non occorre che tale fine specifico si realizzi, essendo tuttavia necessario che l'agente agisca avendo specificamente di mira tale finalità.

In giurisprudenza, è stata ritenuta la sussistenza degli estremi di cui all'art. 648 c.p. la condotta consistente nel commercio illecito di sostanze dopanti (Cass. pen.,



sez. III, 27 febbraio 2007) e di farmaci contraffatti – nel caso in cui non contengano gli stessi principi attivi dei farmaci autentici o li contengano ma in dosi e proporzioni differenti o ancora siano esattamente identici agli originali e producano perciò un danno se non alla salute comunque economico per molti settori dell'industria – o non contraffatti, ma rimborsati due volte grazie all'utilizzo irregolare di ricette (Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2004).

L'ipotesi del reato di ricettazione potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

d-2) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Integra gli estremi del reato di riciclaggio la condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero quella di compimento di altre operazioni attraverso le quali venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità. Contrariamente al reato di ricettazione, quello di riciclaggio ammette la sussistenza del dolo generico: l'agente è punito in quanto consapevole della provenienza illecita delle utilità e, nonostante tale consapevolezza, manifesti la volontà di compiere l'attività di trasferimento, sostituzione o di ostacolo. Sotto il profilo materiale del reato, l'art. 648-bis c.p. si distingue dall'art. 648 c.p., in quanto il primo necessita della idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: tale idoneità costituisce elemento specializzante del reato di riciclaggio, non risultando sufficiente per il configurarsi di tale reato la semplice ricezione di denaro o altre utilità.

In via di ipotesi, la configurabilità del reato potrebbe ammettersi a fronte di una condotta della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, tale per cui essa utilizzi denaro "sporco", conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato.

d-3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso del reato nonché fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p., impieghi in attività



economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Posto che presupposto comune degli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di altre utilità, le fattispecie si distinguono in quanto, sotto il profilo soggettivo, la prima richiede oltre alla consapevolezza della provenienza illecita – consapevolezza richiesta altresì per le altre condotte – una finalità di profitto, mentre le altre necessitano della specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, per l'art. 648-*ter* c.p., che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (Cass, sez. IV, 23 marzo 2000).

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA, commetta il reato in esame, laddove l'impiego del danaro ricavato da delitto abbia come scopo quello di far perdere le tracce relative alla provenienza illecita e tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

E) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-*ter*, artt. 3, 10, L. n. 146/2006)

L'art. 24-*ter* introduce la responsabilità dell'ente nel caso di illeciti di criminalità organizzata. Tra i reati del codice penale richiamati dal sopra citato articolo, quelli di maggior rilievo sono sicuramente il 416 "Associazione per delinquere e il 416-*bis* che fanno riferimento rispettivamente ai reati di tipo associativo in generale ed ai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di associazione criminosa o mafiosa. In particolare, l'art. 416-*bis* c.p. punisce coloro che, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, acquisiscono il controllo in maniera diretta o indiretta di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, ecc.

La legge 16 marzo 2006, n. 146, invece, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31



maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo). Il nucleo centrale della convenzione è costituito proprio dall'individuazione del "reato transnazionale". Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, è transnazionale il reato che travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, è commesso da un'organizzazione criminale ed è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni). Ciò che rileva non è, pertanto, il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 di tale legge, le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce il reato transazionale come un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o ancora sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Numerosi sono i reati per cui può essere ammessa la responsabilità dell'ente, qualora presentino, per l'appunto, il carattere di transnazionalità e siano commessi a vantaggio o nell'interesse della società. Le ipotesi concretamente individuabili sono numerose, caratterizzate in special modo dal fenomeno associativo, già previsto dal sopra citato art. 24-ter del Decreto 231. Infatti, l'ente è chiamato a rispondere dei reati seguenti laddove, lo stesso o una sua unità organizzativa, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, ovvero, altresì, laddove dal costituirsi dell'associazione e dalla sua



partecipazione o organizzazione da parte di un suo dipendente la NUOVA CLINICA S. RITA SPA tragga vantaggi, come nelle ipotesi in cui avvalendosi della forza di intimidazione contragga a condizioni alterate e vantaggiose. Tali ipotesi si riflettono nell'ambito delle attività di selezione del personale e nella gestione dei rapporti con i propri partner commerciali con riferimento, in particolar modo, alla gestione in outsourcing delle attività di pulizia, portierato, ristorazione e manutenzione degli impianti.

e-1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Secondo l'interpretazione tradizionale seguita in giurisprudenza, gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune di mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso. E' principio affermato in giurisprudenza quello secondo cui non è necessario che l'associazione costituisca un organismo formale e tragga origine da un regolare atto di costituzione, essendo indifferente la forma di organizzazione adottata in concreto ed essendo invece sufficiente una predisposizione – sia pure rudimentale – di mezzi in concreto idonei alla realizzazione del programma criminoso (Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 1993). La rilevanza penale delle condotte di partecipazione o di promovimento, costituzione o organizzazione è subordinata all'effettiva costituzione del sodalizio criminoso: è quindi l'effettiva formazione dell'associazione che costituisce il nucleo essenziale di tutte le condotte qualificate. Partecipa all'associazione colui il quale pone in essere una qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto al mantenimento in vita dell'associazione e alla realizzazione del programma criminoso, non richiedendosi peraltro un



inserimento rituale, risultante da pratiche di iniziazione; promuove l'associazione il soggetto che, facendosi iniziatore, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso; costituisce l'associazione il soggetto che determina o concorre a determinare la nascita dell'organizzazione, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell'ente associativo; infine, organizza chi coordina l'attività dei singoli soci per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

Circa l'elemento soggettivo del reato, secondo l'opinione comune l'associazione per delinquere configura ipotesi di reato a dolo specifico: il dolo del delitto di partecipazione ad un'associazione consiste, perciò, nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice e di contribuire con esso attivamente alla vita dell'associazione nella quale i singoli associati fanno convergere i loro contributi alla realizzazione del programma criminoso. E' possibile che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA risponda del reato commesso dal dipendente.

e-2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'art. 416-bis c.p. punisce la partecipazione, il promovimento, la direzione o l'organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione può definirsi di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono, sotto il profilo strumentale, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero al fine di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, riscontrandosi sotto il profilo funzionalistico una maggior ampiezza di scopi rispetto all'art. 416 c.p.

La forza di intimidazione deve derivare dal vincolo associativo e non dal singolo associato, in quanto è essenziale che sia il sodalizio criminoso, di per sé, ad incutere timore. Il requisito dell'assoggettamento o dell'omertà viene inteso perlopiù come



sottomissione, succubanza incondizionata, reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato, per timore di rappresaglie da parte dell'associazione. Per integrare gli estremi dell'art. 416-*bis* c.p. non basta la presenza della forza di intimidazione, della condizione di assoggettamento e di omertà, richiedendosi, inoltre, la possibilità di sfruttare tale forza, la capacità di incutere timore e sottomissione. Non occorre invece l'effettivo compimento di atti di intimidazione. Tra le finalità dell'associazione si individua quella relativa all'acquisizione e al controllo di attività economiche: le ipotesi di gestione e controllo, cui la norma fa riferimento, concernono attività economiche in senso ampio, appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico.

L'art. 416-*bis* estende la punibilità delle condotte ivi previste alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate che, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, perseguono scopi analoghi alla associazione di tipo mafioso.

In ordine all'elemento soggettivo, l'autore è punito a titolo di dolo specifico, secondo le considerazioni già svolte per l'art. 416 c.p. E' possibile che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA risponda del reato commesso dal dipendente.

e-3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. n. 43/1973)

L'art. 291-*quater* del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 punisce la partecipazione, la costituzione, la direzione e l'organizzazione di un'associazione per delinquere finalizzata ad introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo – previsto dall'art. 291-*bis del* d.p.r. 43/1973 – di tabacco lavorato estero. L'elemento materiale del reato è integrato dalla presenza di un vincolo associativo di tre o più persone tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, nell'indeterminatezza del programma criminoso che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, nonché dalla struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira. Elementi



costitutivi del delitto sono, quindi, l'esistenza di un gruppo, l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati e la finalità dell'associazione che deve consistere nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il reato in esame è a dolo specifico: esso presuppone non solo la coscienza e volontà di recare l'apporto richiesto dalla norma incriminatrice, ma anche la consapevolezza dell'agente di entrare a far parte dell'associazione e di contribuire alla realizzazione del comune programma di delinquenza. E' possibile che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA risponda del reato commesso dal dipendente.

e-4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990)

L'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 vieta la partecipazione, il promovimento, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le associazioni suddette sono quindi finalizzate a coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire, passare, spedire, consegnare sostanze stupefacenti o psicotrope, come indicate nelle tabelle delle sostanze soggette al controllo e alla vigilanza del Ministero della salute. Il dolo è specifico, finalizzato alla commissione dei delitti in materia di stupefacenti. E' possibile che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA risponda del reato commesso dal dipendente.

e-5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3°, 3°-bis, 3°-ter e 5° c. d.lgs. 286/1998)

Tali ipotesi di reato è finalizzata a prevenire l'ingresso clandestino degli stranieri nel territorio dello Stato. Si punisce quindi la condotta di chi commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza



permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero e favorire la permanenza di questi.

In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate). In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata). Nelle ipotesi di commissione di reati di traffico di migranti, inoltre, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. E' possibile che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA risponda del reato commesso dal dipendente.

e-6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata davanti all'autorità a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere, a norma degli artt. 64 e 210 c.p.p., cioè l'indagato o l'imputato, sia nell'unico processo sia in un procedimento connesso. E' possibile che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA risponda del reato commesso dal dipendente.

e-7) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La norma punisce, fuori dai casi di concorso, la condotta di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. Occorre, pertanto, la presenza di più elementi: la commissione di un reato, lo svolgimento delle indagini, in atto o in potenza, su di una



determinata persona come sospetto autore. La condotta tipica consiste nell'“aiuto”: si tratta quindi di una condotta non dettagliata e, stante l'ampia dizione della norma, configurerà il reato ogni attività che mira a vanificare gli sforzi dell'Autorità rivolti a scoprire prove o a catturare il colpevole. La giurisprudenza ritiene che pure una condotta meramente omissiva, consistente nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di dare alla polizia giudiziaria notizie utili, possa integrare il reato di favoreggiamento. Il dolo del favoreggiamento viene qualificato come generico e si ritiene comprenda anche la conoscenza del presupposto della commissione del reato.

Il reato rimane fermo pure laddove la persona aiutata non sia imputabile o risulti che non abbia commesso il delitto. E' possibile che la NUOVA CLINICA S. RITA SPA risponda del reato commesso dal dipendente.

F) Reati ambientali (art. 25-undecies)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 entrato in vigore dal 20 agosto 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 25-undecies dal titolo: “Reati Ambientali” del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 2008/99/CE, 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE). L'articolo 25-undecies si compone di 8 commi e prevede richiami al codice penale (artt. 727-bis e 733-bis c.p.) e ad una serie di Leggi e Decreti Legge in tema ambientale. In tale contesto, vanno messi in primo piano i processi di manutenzione e di gestione ambientale delegati a soggetti, individuati in addetti alla manutenzione e al controllo ambientale. Particolare attenzione meritano, altresì i processi volti a prevenire il compimento dei reati-presupposto e a scongiurare l'insorgere della responsabilità da reato, dei quali la società deve munirsi. La mancata previsione delle doverose cautele organizzative e gestionali, idonee a prevenire le fattispecie delittuose, previste dai reati ambientali all'art. 25-undecies, si configura come una colpa di organizzazione che vede coinvolta la struttura interna dell'impresa, i rapporti di gestione e i vincoli di dipendenza gerarchica.



f-1) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n. 152/2006)

Tale reato si configura nei casi in cui la società attivi tutta una serie di comportamenti consistenti in: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione; aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.

f-2) Falsità nei certificati (art. 258 d.lgs. n. 152/2006)

La norma punisce, il soggetto attivo che predisponga un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi.

f-3) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. n. 152/2006)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i rifiuti vengano ceduti, ricevuti, trasportati, esportati ed importati al fine di conseguire un ingiusto profitto per la società.

f-4) Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

Di funzione complementare all'articolo precedente, l'art. 452-*quaterdecies* c.p. disciplina i casi in cui il traffico illecito di rifiuti assuma le forme e sia inquadrabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata.

f-5) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 d.lgs. n. 152/2006)

Questo reato si riferisce a coloro che producano emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

G) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-



duodecies)

g-1) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998)

Il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, all’art. 22, 12° c., prevede sanzioni nei confronti del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare.

Il d.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109 ha inserito nel Decreto 231/2001 l’art. 25-*duodecies*, con l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione al delitto sopra citato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Dette circostanze aggravanti sussistono nei seguenti casi:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-*bis* del codice penale (delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”).

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, 12°-*bis* c., del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. Come sottolineato dalle Linee Guida AIOP, cui la NUOVA CLINICA S. RITA SPA fa riferimento, un’efficace prevenzione di questo tipo di reati deve prima di tutto basarsi su un efficiente meccanismo di verifiche al momento dell’assunzione del dipendente, nonché durante la svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, affinché i lavoratori di paesi terzi siano costantemente in regola con il permesso di soggiorno. Questo tipo di controllo deve essere esteso anche alle eventuali agenzie fornitrici di lavoro interinale con le quali la NUOVA CLINICA S. RITA SPA possa intrattenere rapporti, nonché, nel caso di eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora, qualora questi si avvalgano di lavoratori sottostanti alla normativa in materia di permesso di soggiorno.



H) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Il legislatore ha introdotto, attraverso l'art. 24-*bis* del Decreto 231, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per una serie di illeciti di natura informatica commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente stesso, ma anche persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

h-1) Delitti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

Le recenti modifiche apportate all'art. 491-*bis* c.p. hanno circoscritto le ipotesi di reato dallo stesso richiamate esclusivamente agli atti pubblici. Tali ipotesi, pertanto, fanno riferimento ad eventuali attività di falsificazione di documenti informatici inviati o ricevuti dalla P.A. (rendicontazione elettronica di attività, importi dovuti alla P.A., ecc.) piuttosto che ad attività di cancellazione o alterazione di "documenti informatici di natura probatoria".

Tale ultima ipotesi, in particolare, potrebbe essere applicata alla realtà operativa della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, qualora la stessa dovesse ricevere un avviso di garanzia per un determinato reato. L'illecito di natura informatica che ne potrebbe conseguire, e che viene appunto richiamato dall'art. 491-*bis* c.p., sarebbe quello di eliminare dal proprio sistema informatico il documento ricevuto e quindi le tracce elettroniche del reato.

h-2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

L'art. 615-*ter* c.p. rileva la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Tale ipotesi di reato potrebbe essere prevista per la NUOVA CLINICA S. RITA SPA soprattutto relativamente ad un eventuale accesso abusivo a sistemi di enti pubblici



(amministrazione giudiziaria o finanziaria), a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto o ad un accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali con l'obiettivo di modificare le informazioni relative a specifici servizi offerti alla clientela.

h-3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

L'art. 615-*quater* c.p. delinea la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Poiché la NUOVA CLINICA S. RITA SPA è dotata di una intranet aziendale e di un software gestionale, per l'accesso ai quali è necessario l'utilizzo di codici (user-id/password), si potrebbe configurare in capo alla stessa il reato previsto dall'art 615-*quater* c.p.

l) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*)

L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto inizialmente nel Decreto 231 dalla Legge 228/2003 al fine di prevedere eventuali sanzioni amministrative agli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali venissero commessi illeciti contro la personalità individuale. La disciplina dei reati contro la personalità individuale è stata successivamente oggetto di numerosi interventi normativi e, tra questi, l'ultimo in ordine temporale è quello riconducibile alla Legge 199/2016 attraverso il quale il legislatore ha introdotto nuove disposizioni relative allo sfruttamento del lavoro.

i-1) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il punto 2) del comma 1 dell'art. 603-*bis* c.p. delinea la condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento



ed approfittando del loro stato di bisogno. Per condizioni di sfruttamento si intende:

- un trattamento economico difforme dalle indicazioni fornite dai contratti collettivi nazionali o territoriali o, ad ogni modo, sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- il non rispetto delle indicazioni normative relative, ad esempio, ad orario di lavoro, malattia, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradanti.

Benché l'obiettivo delle nuove disposizioni contenute nell'art. 603-*bis* c.p. sia quello di punire principalmente il fenomeno del caporalato, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro basato su condizioni di sfruttamento, così come esplicitate dall'articolo medesimo, potrebbe riguardare qualsiasi ente/società. Pertanto, anche la NUOVA CLINICA S. RITA SPA potrebbe rispondere di tale reato.

J) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

L'art. 25-*terdecies* è stato introdotto con l'art. 3, comma 2, della Legge Europea 2017 che, dopo aver apportato alcune modifiche al comma 3-*bis* dell'art. 3 della L. 654 del 1975, ha previsto, tra i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01, il reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia con conseguente possibile responsabilità delle società e una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.239.200, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni interdittive previste dal medesimo D.Lgs. 231/01.

j-1) Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-*bis*, l. n. 654/1975)

Il disposto dell'attuale comma 3-*bis* dell'art. 3 della l. n. 654/1975, sanziona coloro che mettono in atto un'azione di propaganda, istigazione o incitamento al razzismo e alla xenofobia, in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, fondando tale



azione in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Poiché l'atto di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia alimentato dal negazionismo, oltre a dipendere dalla convinzione personale di un individuo, potrebbe essere incrementato in tutti quei casi in cui due o più soggetti diversi, ad esempio, per razza, colore, religione o origine etnica, si relazionino per ragioni professionali/lavorative, l'attività svolta dalla NUOVA CLINICA S. RITA SPA potrebbe essere interessata dalla commissione di tale reato.

K) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, ha introdotto, attraverso l'art. 25-quinquiesdecies, specifici delitti di frode fiscale, declinati nel D.Lgs. 74/2000, quali fonti di responsabilità amministrativa da reato.

k-1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000, il reato di dichiarazione fraudolenta si manifesta nel momento in cui, in sede di presentazione della dichiarazione fiscale, si indicano elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

In merito all'inesistenza delle operazioni, si fa riferimento ai concetti di "inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale", "inesistenza oggettiva relativa o parziale" e "inesistenza soggettiva".

Per quanto riguarda l'inesistenza oggettiva, quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata si parla di "inesistenza oggettiva assoluta o totale" mentre quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, vale



a dire in termini (quantitativamente o qualitativamente) differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente, ci si riferisce al concetto di “inesistenza oggettiva relativa o parziale”.

Il concetto di “inesistenza soggettiva” vale invece quando l’operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell’emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell’attestazione documentale della transazione, permettendo all’utilizzatore di portare in deduzione costi non effettivamente sostenuti.

Visti gli obblighi normativi di natura fiscale cui è soggetta la NUOVA CLINICA S. RITA SPA, tale reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

k-2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

La condotta criminosa prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 74/2000 si realizza nel momento in cui, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, si indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Ciò al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Anche questo reato, come quello di cui al punto k-1), si manifesta al momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Per quanto riguarda la nozione di “mediante altri artifici”, si fa riferimento all’ipotesi in cui vengano utilizzati documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (come, ad esempio, condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà) al fine di indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Visti gli obblighi normativi di natura fiscale cui è soggetta la NUOVA CLINICA S.



RITA SPA, tale reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

k-3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

Secondo l'art. 8, comma 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000, il dolo nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è costituito dal fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Il reato è configurabile se è dimostrabile il dolo di evasione (il fine può non essere esclusivo, in quanto il reato può essere integrato anche qualora ci sia un concorrente profitto personale).

Il momento consumativo coincide con l'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Data l'attività della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, tale reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

k-4) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

il reato richiamato dall'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 fa riferimento all'occultamento o alla distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti, di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Ciò al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, al fine di rendere impossibile la verifica dell'amministrazione tributaria.

La distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento



della soppressione della documentazione, l'occultamento – che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

La fattispecie in esame configura un reato comune, e quindi può essere commesso sia da soggetti direttamente obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia da soggetti diversi dal contribuente a cui queste si riferiscono.

Essendo la NUOVA CLINICA S. RITA SPA obbligata alla tenuta delle scritture contabili, il reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

k-5) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 prevede che vengano alienati simultaneamente o vengano compiuti altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il reato si consuma inoltre nel momento in cui si indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Ciò al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell'erario.

Il reato potrebbe configurarsi in capo alla NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

2.2.1 Sintesi dei reati ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
a-1)	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	Sottrazione o mancato utilizzo di finanziamenti o sovvenzioni da parte dello Stato, Ente o dell'Unione Europea rispetto agli scopi per i quali veniva erogato	Il dipendente che utilizzi finanziamenti pubblici per scopi diversi rispetto alla loro destinazione vincolata
a-2)	Indebita percezione di erogazione in danno dello Stato o dell'Unione Europea	Ottenimento, senza averne diritto, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, Enti o Unione Europea, mediante documentazione o dichiarazioni false	L'Amministratore che utilizzi fatture di operazioni inesistenti per documentare in modo falso spese per opere od acquisto di beni per l'ottenimento di finanziamenti indebiti
a-3)	Concussione	Costrizione da parte di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, a procurare a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli	Un dipendente che si renda latore di un messaggio concussivo da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un soggetto terzo
a-4)	Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Qualora un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, inerente l'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio	Un dipendente che offra una somma di danaro ad un pubblico ufficiale per ottenere il rapido rilascio di un atto amministrativo necessario alla società, ovvero qualora la somma di danaro serva ad agevolare o velocizzare la conclusione di contratti
a-5)	Istigazione alla corruzione	Comportamento finalizzato ed idoneo a commettere il reato di corruzione	Il dipendente che prospetta al pubblico ufficiale lo scambio illecito, prescindendo dalla specificazione della



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
			somma di denaro
a-6)	Corruzione in atti giudiziari	Qualora la società, essendo parte di un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere...) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, o di procurare un danno alla controparte	Dipendente che versa danaro ad un cancelliere, o altro p.u., affinché accetti, anche fuori termine, memorie o documenti a vantaggio della propria difesa
a-7)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità	Il dipendente, in quanto soggetto che opera in nome e per conto di un ente che offre un servizio di pubblico interesse, induca un'eventuale controparte a dare o promettere denaro, o altra utilità, per lo svolgimento di una determinata funzione
a-8)	Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea	Quando, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e, da tale errore, l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Dipendente che fornisce, con documentazione artefatta, alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere maggiori rimborsi a carico del S.S.N. e della Regione (alterazione del drg con codici diversi rispetto alle prestazioni erogate)
a-9)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Truffa concernente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e	Dipendente che ponga in essere artifici e raggiri al fine di procurare alla Società finanziamenti o contributi pubblici



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		dell'Unione Europea	
a-10)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolazione di dati, al fine di ottenere un ingiusto profitto, recando danno a terzi	Dipendente che, una volta ottenuto il finanziamento, violi il sistema informatico della P.A., al fine di aumentarne l'importo rispetto a quello legittimo
b-1)	False comunicazioni sociali	Esposizione nei bilanci o nelle comunicazioni ai soci, ai creditori o al pubblico di fatti non rispondenti al vero, o di valutazioni idonee ad alterare la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tale da indurre in errore	La Società che, ignorando l'indicazione del Responsabile amm.vo, in sede di predisposizione del bilancio, ometta elementi informativi significativi o iscriva valori non congrui con la realtà ed i principi contabili (es. fondi e accantonamenti)
b-2)	Impedito controllo	Impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti od altro, le attività di controllo e di revisione spettanti ai soci, ad organi sociali o alla Società di revisione	Un funzionario che si rifiuti di fornire alla Società di revisione, ai Soci o al Collegio Sindacale i documenti richiesti, quali ad es. quelli relativi alle azioni legali per il recupero del credito
b-3)	Formazione fittizia del capitale	Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per importo inferiore al loro valore nominale. Sopravalutazione	Amministratori che emettano azioni o attribuiscono quote per somma minore del valore nominale, ovvero emettano nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		rilevante dei conferimenti dei beni in natura o del patrimonio della Società in caso di trasformazione	sottoscritte precedentemente siano completamente liberate
b-4)	Indebita restituzione dei conferimenti	Restituzione illegittima, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o loro liberazione dall'obbligo di eseguirli	Assemblea della Società che deliberi, su proposta dell'A.U. la compensazione del debito dei soci alla Società con il credito da conferimento che la stessa vanta nei confronti degli stessi soci
b-5)	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Ripartizione di utili non conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve anche non costituite da utili, che per legge non possano essere distribuite	Assemblea della Società che deliberi, su proposta dell'A.U. la distribuzione di dividendi che non costituiscono utile e siano destinati per legge a riserva legale
b-6)	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	L'acquisto o la sottoscrizione di azioni, o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili	Organo amministrativo che acquisti o sottoscriva azioni della società o di una società controllante (esclusi i casi di cui agli artt. 2357 e 2359-bis c.c.) cagionando una lesione del patrimonio sociale
b-7)	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Riduzioni di capitale sociale o fusioni/scissioni con altre società che cagionino danno ai creditori	Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altre Società, o scissioni, cagionando danno ai creditori



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
b-8)	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali	Amministratori che, effettuando le operazioni sul capitale sociale od altre operazioni di cui al punto b-8), non salvaguardino l'integrità del capitale sociale, ma anche e soprattutto l'interesse dei creditori ad essere soddisfatti con precedenza rispetto agli stessi soci
b-9)	Illecita influenza sull'assemblea	Illecita influenza sulla maggioranza dell'Assemblea, con atti simulati, o con frode, al fine di conseguire un ingiusto profitto	A.U. della Società che predisponga, o produca in Assemblea, documenti alterati per far apparire una migliore situazione economico/finanziaria di un'azienda che lo stesso A.U. intende acquisire, per ricavarne un indiretto profitto
b-10)	Aggiotaggio	Diffusione di notizie false per cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere, in modo significativo, sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi di banche	Amministratori o Revisori che diffondano false relazioni e comunicazioni con l'intento di procrastinare l'emersione dello stato di dissesto della Società, al fine di conseguire fraudolentemente risorse finanziarie dal mercato
b-11)	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di	Comunicazione alle Autorità di Vigilanza di fatti materiali falsi sulla situazione economico/patrimoniale/fi	Amministratori e funzionari che forniscano, soprattutto in situazioni di crisi economico-finanziaria, alle Autorità di



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	vigilanza	nan-ziaria, ovvero l'occultamento anche parziale, con mezzi fraudolenti di fatti, al fine di ostacolarne le funzioni	Vigilanza ed al mercato, informazioni false al fine di occultare altri reati economici ed evitare l'emersione di stati di difficoltà che, se noti, potrebbero determinare l'adozione di provvedimenti sfavorevoli
b-12)	Corruzione tra privati	Allorché il soggetto attivo (soggetto apicale o "sottoposto" della società), anche tramite interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, compie o omette atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà	L'Amministratore, i direttori, i sindaci, eventuali liquidatori o soggetti sottoposti alla vigilanza degli stessi che elaborano o modificano atti inerenti la loro funzione aziendale (clausole di contratti, documenti contabili, relazioni allegare al bilancio, ecc.) al fine di ricevere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità
b-13)	Istigazione alla corruzione tra privati	Allorché il soggetto attivo (soggetto apicale o "sottoposto" della società), anche tramite interposta persona, sollecita per sé o per altri, anche tramite interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata	L'Amministratore, i direttori, i sindaci, eventuali liquidatori o soggetti sottoposti alla vigilanza degli stessi che propongono una modifica degli atti inerenti la loro funzione aziendale (clausole di contratti, documenti contabili, relazioni allegare al bilancio, ecc.) al fine di ricevere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
c-1)	Omicidio colposo	Responsabilità della società in caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: assenza di dispositivi di protezione anche da agenti cancerogeni, movimentazione di carichi non conforme alle prescrizioni normative, ecc.	Qualora un dipendente muoia sul lavoro perché la Società abbia violato gli obblighi non delegabili ai dirigenti in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
c-2)	Lesioni colpose	Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che cagioni una grave lesione all'integrità fisico-psichica al lavoratore	Stessa responsabilità in capo alla Società di cui al precedente punto c-1) applicata allorché al dipendente siano arretrate lesioni gravi tali da procurargli una malattia che metta in pericolo la sua vita, ovvero l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
d-1)	Ricettazione	Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	Amministratore o dipendente che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare
d-2)	Riciclaggio	Condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità	Utilizzo da parte della Società di denaro "sporco", pur



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità	conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato
d-3)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	Impiego da parte della Società di denaro ricavato da delitto, con lo scopo di far perdere le tracce della provenienza illecita, utilizzandolo in attività economiche o finanziarie
e-1)	Associazione per delinquere	Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere reati	Quando tre o più persone (Amministratori o dipendenti) si associano allo scopo di commettere delitti
e-2)	Associazione di tipo mafioso	Partecipazione, promovimento, direzione od organizzazione di associazione di tipo mafioso	L'associazione di cui al precedente punto e-1) è di tipo mafioso allorquando i soci si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione od il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti, e servizi pubblici, o per realizzare profitti e vantaggi per sé o per altri, ovvero al fine di



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
			impedire od ostacolare il libero esercizio di voto
e-3)	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Partecipazione, costituzione, direzione ed organizzazione di un'associazione per delinquere finalizzata ad introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero	Quando l'associazione di cui al precedente punto e-1) sia finalizzata ad introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nello Stato tabacco lavorato estero
e-4)	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Partecipazione, promovimento, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Quando l'associazione di cui al precedente punto e-1) sia finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
e-5)	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Atti finalizzati all'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi che disciplinano l'immigrazione, al fine di trarre un profitto dalla condizione illegale dello straniero	Trattasi dei reati associativi finalizzati all'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, le cui sanzioni sono state ulteriormente inasprite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94
e-6)	Induzione a non rendere dichiarazione, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Indurre, con violenza, minaccia od offerta di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, persona chiamata dall'autorità a rendere dichiarazioni	L'elemento psicologico di questo reato viene rappresentato dal <i>dolo specifico</i> inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		utilizzabili in un procedimento penale	determinato modo
e-7)	Favoreggiamento personale	Condotta di aiuto ad un soggetto ad eludere investigazioni, o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato	Condotta tipica di Amministratore o dipendente rappresentata da ogni comportamento, anche negativo, sufficiente a depistare o escludere le indagini di polizia
f-1)	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni	La Società che gestisce i rifiuti in assenza delle relative autorizzazioni o comunque seguendo delle modalità non conformi alle disposizioni delle autorizzazioni/comunicazioni ricevute dagli enti competenti
f-2)	Falsità nei certificati	Predisporre un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi	La Società che altera il contenuto dei certificati relativi ai rifiuti prodotti
f-3)	Traffico illecito di rifiuti	Cedere, ricevere, trasportare, esportare ed importare rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto	La Società che cede i rifiuti a soggetti non in possesso delle relative autorizzazioni al fine di ridurre i costi
f-4)	Attività	Traffico illecito di rifiuti	La Società che, al fine di



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	organizzata per il traffico illecito di rifiuti	inquadabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata	ridurre i costi, cede i rifiuti a soggetti facenti parte della criminalità organizzata e quindi non in possesso delle relative autorizzazioni
f-5)	Esercizio non autorizzato di stabilimento	Produzione emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	La Società che, al fine di ridurre i costi di gestione, non effettua la manutenzione periodica degli impianti producendo emissioni oltre il valore soglia
g-1)	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato	La Società che assume o impiega lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lo svolgimento di mansioni temporanee
h-1)	Delitti informatici	Falsificazione di documenti informatici pubblici e cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi di proprietà dell'ente	Dipendente che cancella o modifica un documento con valenza probatoria conservato all'interno del sistema informatico aziendale al fine di eliminare le tracce dello stesso
h-2)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o	Accesso abusivo all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di	Dipendente/collaboratore che eludendo i diritti di accesso predisposti dalla società, acceda a un sistema informatico per



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	telematico	sicurezza	modificare informazioni sensibili
h-3)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Riproduzione, diffusione o possesso abusivo di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Dipendente/collaboratore che utilizza abusivamente codici di accesso per reperire informazioni riservate di varia natura; possibilità che tale condotta possa essere eseguita anche al termine del rapporto di lavoro
i-1)	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Utilizzo, assunzione o impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno	La Società che, per il tramite del responsabile risorse umane, utilizza, assume e/o impiega lavoratori che, in evidente stato di bisogno, vengono sottoposti a condizioni di sfruttamento in termini di corresponsione di retribuzioni al di sotto dell'importo previsto dal contratto di riferimento, violazione dell'orario di lavoro e degli altri diritti previsti da contratto (ferie, permessi, malattia, riposo, ecc.), violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro
j-1)	Razzismo e xenofobia	Propaganda, istigazione o incitamento al razzismo e alla xenofobia, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, fondando tale azione in tutto o in parte sulla negazione, sulla	Il dipendente che, anche nell'intrattenere rapporti con colleghi e/o personale esterno di società fornitrici, nega, minimizza in modo grave o fa apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra	l'umanità e dei crimini di guerra
k-1)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	In sede di presentazione della dichiarazione fiscale, si indicano elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria	La Società che, al fine di evadere le imposte, utilizza delle fatture relative a operazioni inesistenti (oggettivamente e/o soggettivamente) in sede di presentazione della dichiarazione fiscale
k-2)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indicano nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un	La Società che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso documenti falsi o altri mezzi fraudolenti modifica la dichiarazione fiscale indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi	
k-3)	Emissione di fatture o documenti operazioni inesistenti di altri per	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta	La Società che emette fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti per consentire a terzi di l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e/o di conseguire il rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta
k-4)	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti, di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Ciò al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi	Il Legale Rappresentante della Società che occulta i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società
k-5)	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Alienazione simultanea o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni	Il Legale Rappresentante della Società che effettua delle operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattuabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali



COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Indicazione, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Ciò al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori	

2.3 La struttura e i principi del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di identificazione delle attività sensibili, in quanto idonei a valere altresì come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili. Il Modello, ferma restando la sua funzione peculiare di esonero dalla responsabilità dell'ente, si inserisce nel più ampio sistema di controllo aziendale.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai reati da prevenire, la NUOVA CLINICA S. RITA SPA ha individuato:

- i principi emanati dalle leggi e dal codice civile cui la Società si ispira;
- il Codice etico-deontologico;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il Sistema Qualità;



- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario e di *reporting* della Società;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale;
- la formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio in materia di reati di riciclaggio e di terrorismo;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle attività sensibili della società;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - 1) l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - 2) la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - 3) l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (trattasi di un controllo *ex post*);
 - 4) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
 - 5) i principi generali del sistema di controllo interno;
 - 6) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del



Decreto;

- 7) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- 8) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- 9) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

2.4 Le regole e le procedure

L'espletamento di tutte le operazioni sensibili attinenti alla gestione sociale viene svolto conformandosi alle regole contenute nel Modello, ai principi del Codice etico-deontologico, al regolamento aziendale interno, al sistema qualità, ai valori, alle politiche e alle procedure aziendali, ai principi di documentazione e alle disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, alle regole di comportamento formulate per i dipendenti della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, alle norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, nonché, in generale, alla normativa italiana e comunitaria applicabile. In linea generale, il sistema di organizzazione della società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità all'interno della Società e di chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri. Le procedure interne sono quindi caratterizzate dai seguenti elementi:

- massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;



- tendenza ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili, ovviando così alla possibilità che i soggetti il cui compenso è vincolato a sistemi premianti – quali i medici liberi professionisti obbligati verso strutture private secondo contratti di consulenza esterna – siano protesi al raggiungimento di obiettivi esagerati, per i quali maturerebbero un cospicuo e personalissimo interesse nell’assegnazione di un d.r.g. elevato, pur non corrispondente alla realtà, a danno della salute dei pazienti e/o del sistema sanitario.

Il comportamento dei dipendenti e degli organi sociali della società sono disciplinati da apposite regole, le quali, in forza di apposite clausole contrattuali, si applicano altresì ai consulenti. In virtù di tali regole, si vieta di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle legislativamente previste (artt. 24 ss.); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nel Modello. Lo scopo è, pertanto, come più volte ripetuto, quello di prevenire la commissione di reati.

In particolare si fa divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri.
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non può essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del gruppo o miranti ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Gli omaggi



consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* della Società. Omaggi di valore superiore vanno qualificati come sponsorizzazioni e come tali vanno trattati seguendo le normali procedure aziendali. In caso di dubbio è opportuno sempre consultarsi con il proprio superiore gerarchico diretto per ottenere la preventiva autorizzazione: in tali casi si dà comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti vengono documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici vanno mantenute nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività,



tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, in via diretta o per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee ed internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalie;
- erogare prestazioni sanitarie non necessarie;
- fatturare prestazioni sanitarie non effettivamente erogate;
- fatturare utilizzando un codice d.r.g. che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di d.r.g. corrispondente alla prestazione effettivamente erogata al paziente.

In conseguenza, si pongono altresì alcuni obblighi a carico dei dipendenti e degli organi sociali. Questi hanno infatti l'obbligo di:



- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- compilare il d.r.g. in maniera corretta, sulla base della compilazione esatta della scheda di s.d.o., la quale rappresenta una sintesi della cartella clinica. Per la compilazione esatta della s.d.o. occorre una diagnosi corretta, non solo dal punto di vista clinico, ma anche economico. A tal proposito, vengono indicati tutti gli interventi – diagnostici e terapeutici – avvenuti nel corso della degenza, secondo il prontuario e i codici adottati dalla ASL di competenza territoriale, in modo che ogni diagnosi di dimissione sia supportata da un'adeguata documentazione degli interventi effettuati, i quali vengono redatti in modo conforme alla normativa vigente, correttamente indicati, datati e sottoscritti. Nessun operatore è giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti sanitari;
- documentare e verificare nelle sue varie fasi ogni procedura, sanitaria o amministrativa: non soltanto quei passaggi delle diverse attività che concretamente possono essere strumentalizzate per commettere il reato, bensì interi processi gestionali. La suddivisione delle procedure in fasi ha il fine di evitare, che molteplici fasi di una stessa procedura siano assegnate ad un unico operatore (come prenotazione – accettazione – dimissioni, ovvero rapporto con gli uffici ASL – fatturazione dei ricoveri – controllo sui d.r.g.); al contempo, tuttavia, occorre evitare che la frammentazione del lavoro deresponsabilizzi e renda difficoltoso individuare, successivamente al fatto, il responsabile. E', dunque, necessario mantenere un collegamento – specie in sede di determinazione del d.r.g. – in modo che nessuno nel proprio lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura oltre che, naturalmente, da quella dei



soggetti preposti al controllo;

- compilare, conservare e rilasciare le Cartelle cliniche secondo le specifiche “Linee Guida” adottate dalla NUOVA CLINICA S. RITA SPA, in recepimento dell’art. 26 del Nuovo Codice di Deontologia Medica. Pertanto, il Responsabile dell’U.O., o in sostituzione i propri collaboratori all’uopo delegati (medici ed infermieri), devono attenersi scrupolosamente ai principi di rintracciabilità, chiarezza, accuratezza, veridicità, pertinenza, completezza nonché riservatezza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni finanziarie della NUOVA CLINICA S. RITA SPA. Tale trasparenza consente agli azionisti di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto dello statuto adottato;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle



funzioni di vigilanza da queste esercitate;

- conoscere il beneficiario della relativa somma di qualunque operazione finanziaria;
- conoscere l'utilizzo che viene fatto dei fondi della società eventualmente gestiti da terzi;
- provvedere alla selezione di personale, di fornitori, di partner i cui requisiti e la cui affidabilità siano stati adeguatamente esaminati, compatibilmente con la legislazione vigente, anche attraverso indagini *ex ante*, specie in relazione a particolari indicazioni di rischio, quali il costo della manodopera, l'allocazione degli insediamenti produttivi di un fornitore, eventuali provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal Decreto, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter. In caso di riscontro di anomalie nella gestione del personale o nello svolgimento di un'operazione finanziaria occorre provvedere immediatamente ad informarne l'Organismo di Vigilanza (v. oltre, Organismo di Vigilanza). In particolare, occorrerà determinare a priori i criteri di selezione di controparti straniere per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti (es. determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; verifica di onorabilità e professionalità delle controparti contrattuali straniere);
- utilizzare correttamente gli strumenti informatici in proprio possesso;
- in particolare, i lavoratori sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro al fine della protezione collettiva ed individuale. Essi devono inoltre utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le



attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e ogni dispositivo di protezione comunque messo a loro disposizione. A carico dei lavoratori si pone inoltre l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; quello di non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. Sempre al fine di tutelare il lavoratore e di prevenire la commissione dei reati di infortuni sul lavoro, i lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Ai fini dell'attuazione delle regole, obblighi e divieti così indicati, vengono rispettate alcune procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali sopra indicati. Tali regole sono rispettate nell'esplicazione dell'attività della NUOVA CLINICA S. RITA SPA.

Innanzitutto, la stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici da parte della NUOVA CLINICA S. RITA SPA a seguito della partecipazione, a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata) è condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dalla Direzione Aziendale. L'inizio delle attività relative alla stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici viene inoltre resa nota tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, mediante apposita comunicazione interna avente carattere informativo, inviata a cura del responsabile del procedimento negoziale. La comunicazione relativa alla gara d'appalto ed all'esito della stessa è inviata all'Organismo di Vigilanza dal responsabile del procedimento negoziale non appena terminata la procedura di gara.

Ai consulenti che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto della



NUOVA CLINICA S. RITA SPA viene formalmente conferito potere in tal senso, con apposita clausola contrattuale. Ove necessario, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta. I contratti tra la NUOVA CLINICA S. RITA SPA, i consulenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettano alcuni presupposti. Tra questi, è rilevante evidenziarne alcuni, quali quello per cui qualunque criticità sorgesse nell'ambito del rapporto con la P.A. essa verrebbe comunicata in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, o quello per cui i consulenti o i partner vanno scelti con metodi trasparenti. Inoltre, le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni sono accompagnate da adeguata motivazione. Oltre a ciò, nei contratti con i consulenti e con i partner è presente un'apposita dichiarazione dei medesimi con la quale si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del decreto. Inoltre in un'apposita clausola sono regolate le conseguenze della violazione del Decreto da parte dei consulenti e dei partner (es. clausole risolutive espresse, penali).

Tutti i dipendenti che intrattengono rapporti con le istituzioni, con gli enti certificatori ed eventualmente con le autorità di vigilanza e di controllo sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel Modello, nel Codice etico-deontologico, e nel regolamento aziendale per essi specificamente formulato, a sottoscrivere una descrizione delle operazioni sensibili svolte. Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di certificazioni, concessioni, autorizzazioni, accreditamento sanitario o licenze, contengono solo elementi assolutamente veritieri.

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, verifiche tributarie, INPS, ecc.) partecipano i soggetti a ciò



espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza viene prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione vengono redatti e conservati da parte dell'Organismo di Vigilanza gli appositi verbali.

La predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio) conta sul rispetto di specifiche procedure, che determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.

E' prevista inoltre la predisposizione di ulteriori regole quali la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; la conferma della partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito consegnato al membro responsabile delle comunicazioni con l'Amministratore Unico; la formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali e delle procedure specifiche dettate dal presente Modello sono eseguiti dall'Organismo di Vigilanza, anche su proposta dei responsabili delle funzioni aziendali.

In punto di sistema di controllo aziendale, uno degli strumenti di carattere generale applicato e avente maggior rilievo nella società è il sistema di deleghe aziendali. Innanzitutto, per "delega" si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di



estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione vengono attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- i soggetti che intrattengono per conto della NUOVA CLINICA S. RITA SPA rapporti con la P.A. (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali) vengono dotati di delega formale;
- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato deve riferire gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che evidenzia l’estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.



In punto di efficacia del processo di valutazione dei rischi correlati alle attività di sicurezza sul lavoro, si provvede innanzitutto alla stesura o all'acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e del d.lgs. 3/08/2009 n. 106 correttivo del d.lgs. n. 81/2008. Il documento di valutazione dei rischi indica gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il programma delle misure di mantenimento e miglioramento. La società infatti definisce le linee guida e formalizza il processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro.

A tal proposito, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro; elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento – da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva – contenente per l'appunto una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Il documento conterrà inoltre l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

E' importante che la Società emetta procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza, che adotti specifiche procedure per la gestione di pronto soccorso, nonché per quella di emergenza, evacuazione e prevenzione degli incendi. In particolare, il responsabile per la sicurezza, il medico competente e i soggetti preposti al primo soccorso e quelli destinati al servizio di prevenzione e protezione vanno nominati formalmente, secondo criteri precisi. Il medico deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dal d.lgs. 81/2008, vale a dire di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed



igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; ovvero egli può essere scelto tra i docenti in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro; nonché essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del d.lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni. Il responsabile del servizio di sicurezza deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza: egli è in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore; ha partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; ha conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi e ha frequentato corsi di aggiornamento.

Individuati tali soggetti, la società adotterà una procedura interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici; prevederà regole per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali e la loro documentazione, adottando e mantenendo il registro delle pratiche delle malattie professionali, riportante la data, la malattia, la data di emissione del certificato medico e la data di inoltro della pratica. Delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il responsabile della sicurezza ed il medico competente viene data evidenza documentale. La Società conserva, inoltre, un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, oltre ad un registro degli infortuni, che deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte ed un registro degli esposti nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

La Società, infine, organizza periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti. Trattandosi di un settore – quello della sicurezza sul lavoro – già normato e



monitorato, è importante tenere conto di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal Decreto, evitando inutili e costose duplicazioni.

Relativamente all'utilizzo del sistema informatico, le regole adottate dalla NUOVA CLINICA S. RITA SPA prevedono che:

- le risorse informatiche e di rete siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento dell'attività lavorativa;
- i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza e l'accesso ai suddetti locali sia riservato al solo personale autorizzato;
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e siano eliminati per il personale dimesso;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la NUOVA CLINICA S. RITA SPA e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware.

2.5 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul



funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, 1° c, lett. b). Anche le linee guida AIOP, propongono un organo interno alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Inoltre, il requisito di autonomia e indipendenza fa sì che l'Organismo di Vigilanza sia tenuto a rispondere del proprio operato solo di fronte ai massimi vertici della gerarchia aziendale (l'Amministratore Unico nel caso della NUOVA CLINICA S. RITA SPA). In proposito, le linee guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale, nonché come parimenti opportuno che l'Organismo di Vigilanza sia collegato, pur se in piena autonomia, con il Collegio Sindacale della Società.

Applicando i principi citati alla realtà aziendale della NUOVA CLINICA S. RITA SPA e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con apposita delibera, al Dr. Bray Gabriele. La scelta è stata determinata dal fatto che tale soggetto è stato riconosciuto idoneo ad assumere il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza, in considerazione dei requisiti summenzionati di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti. Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici inerenti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo tale organismo è supportato, di norma, dalle strutture interne che, di volta in volta, si rendano necessarie.

All'Organismo di Vigilanza, così costituito, è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali e, nei limiti ivi previsti, dai consulenti; di verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; di valutare l'opportunità di aggiornamento del Modello e di provvedervi direttamente, laddove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello



stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti. Al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è dotato legislativamente di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, consulenti, società di service, partner o organi sociali. Questi poteri sono demandati agli organi societari (Amministratore Unico) o funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'Organismo di Vigilanza hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito al compenso dell'Organismo di Vigilanza, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Amministratore Unico.

I compiti affidati all'Organismo di Vigilanza possono distinguersi in funzioni di verifiche e controlli, formazione, sanzioni e aggiornamenti.

2.5.1 Verifiche e controlli

L'Organismo di Vigilanza ha infatti il compito di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o la proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne.
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili.
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati. Infatti, fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in



relazione alle regole e ai principi dettati dal Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, a questo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. In particolare, può svolgere un'adeguata attività di monitoraggio sull'attività sensibile, eseguendo controlli a campione, volti a verificare il rispetto delle regole e principi dettati dal Modello sull'attività tipica dell'impresa in tutte le fasi del suo processo, nonché promuovere se del caso, modifiche al Modello.

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o comunque tenute a sua disposizione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, viene informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto. Tali segnalazioni, da parte dei dipendenti, vanno trasmesse laddove gli stessi le ritengano ragionevolmente rilevanti circa la probabile commissione di reati. Sono previste, inoltre, ulteriori ipotesi in cui ogni dipendente ha l'obbligo di trasmettere in via immediata all'Organismo di Vigilanza le informazioni di cui sia venuto a conoscenza. Tali informazioni concernono:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini preliminari, pur se nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la NUOVA CLINICA S. RITA SPA o suoi dipendenti o più in generale gli organi societari;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati-presupposto;
 - i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società NUOVA CLINICA S. RITA SPA nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;



- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano relativi alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

I segnalanti in buona fede vengono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e deve essere comunque assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Gli obblighi di segnalazione di consulenti e società di service saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti conclusi con tali soggetti. Per quanto attiene più specificamente le modalità delle segnalazione, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta tale) del Modello contatta il suo diretto superiore. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, egli può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza. I consulenti, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della NUOVA CLINICA S. RITA SPA, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo valuta le segnalazioni ricevute: gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità al sistema sanzionatorio. L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

- verificare l'adeguatezza del Modello al fine di prevenire i reati. Infatti, oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, coadiuvandosi, qualora necessario, con soggetti terzi dotati di adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla NUOVA



CLINICA S. RITA SPA in relazione alle attività sensibili e alla conformità alle regole di cui al Modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa. Per le verifiche l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, di strutture e del supporto di altre funzioni interne di volta in volta necessarie. Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione annuale all'Amministratore Unico. In particolare, qualora emergano criticità, l'Organismo di Vigilanza espone nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare.

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e, oltre ad essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di reati, assume informazione pure sui rapporti con i consulenti che operano per conto della società nell'ambito delle attività sensibili, nonché sulle operazioni straordinarie della società. L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con i professionisti esterni incaricati a svolgere la suddetta attività (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle attività sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali); con la Direzione Amministrativa per gli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari. Attraverso questo continuo coordinamento con le funzioni di volta in volta interessate, l'Organismo di Vigilanza può acquisire utili elementi per lo svolgimento di indagini interne.
- riferire in merito alla attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di



richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. In particolare, attraverso quest'opera di reporting, l'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente all'Amministratore Unico. La relazione descrittiva indirizzata all'Amministratore Unico a sua volta racchiude, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza.

2.5.2 Formazione

In materia di formazione, l'Organismo di Vigilanza ha la funzione di:

- coordinarsi con la funzione Direzione Amministrativa e Responsabile Personale sanitario per la definizione dei programmi di formazione rispettivamente per il personale, nonché per determinare il contenuto delle comunicazioni da inviare periodicamente agli stessi, finalizzate a fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto.
- predisporre ed aggiornare con continuità tutte le informazioni relative al Decreto, al Modello ed al Codice etico-deontologico.
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

2.5.3 Sanzioni

L'Organismo di Vigilanza ha alcuni compiti in tema di sanzioni. Esso deve coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale.



2.5.4 Aggiornamenti

L'Organismo di Vigilanza svolge inoltre un importante ruolo in sede di aggiornamento. Esso infatti:

- interpreta la normativa e verifica l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative.
- valuta le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.
- si occupa di monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

2.6 Formazione e diffusione del Modello

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, è obiettivo della NUOVA CLINICA S. RITA SPA assicurarne la corretta conoscenza e la divulgazione a favore dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, già presenti o da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato tuttavia con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività svolta in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Amministratore Unico, la Direzione amministrativa e con i Responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello, per quanto attiene ai dipendenti.

L'adozione del Modello è comunicata ai dipendenti nel medesimo momento in cui essa avviene e il Modello viene messo a disposizione, unitamente al Codice etico-deontologico presso l'ufficio paghe. Ai nuovi assunti e a coloro che stipulano per la prima volta un contratto con la NUOVA CLINICA S. RITA SPA, viene richiesto di informarsi e conformarsi al Codice etico-deontologico, al Modello organizzativo e al Decreto stesso. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione



sottoscritta attestante la presa visione del Codice etico-deontologico, del Modello organizzativo e del Decreto, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Al fine di diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto l'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di svolgimento, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, delle funzioni – di rappresentanza o no – svolte all'interno della società. In particolare, in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla conoscenza della normativa, la società deve fornire un'adeguata formazione a tutti i dipendenti, predisponendo un piano di formazione alla cui stesura partecipano il responsabile del servizio di sicurezza ed il medico competente; uno specifico piano è previsto per i dipendenti che cambiano mansione e per quei lavoratori che sono esposti a determinati rischi, gravi ed immediati.

La Società richiama tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'ente alla assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza e all'osservanza dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la P.A. in generale ed, in particolare, con l'Assessorato regionale alla sanità e con la ASL di riferimento territoriale.

2.7 Il sistema sanzionatorio

La predisposizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione delle regole del Modello, in quanto dotato di efficacia deterrente, rende l'azione dell'Organismo di Vigilanza efficace e funzionale a garantire l'effettività del Modello. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, 1° c., lett. e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente relativa alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, il sistema viene attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento



penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria. Le condotte costituenti violazione del Modello, i provvedimenti adottabili e le procedure da seguire si distinguono a seconda che i dipendenti rivestano o meno la qualifica di dirigenti.

Nel caso di dipendenti che non rivestano la qualifica di dirigenti, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati di cui al Decreto;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente e del Medico, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli



effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Restano ferme e si intendono ivi richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento (anche, se necessaria, previa sospensione cautelare).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di



ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per quanto attiene ai collaboratori a rapporto libero-professionale nel relativo contratto è contenuto l'obbligo all'osservanza del Codice etico-deontologico e del Modello 231, unitamente ai provvedimenti da adottarsi in caso di violazione degli stessi ed alle modalità di comunicazione tra le parti. Nella suddetta scrittura privata risulterà la mancanza di continuità e di coordinazione, in modo da evidenziare che non esiste connessione funzionale – sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro – tra l'attività del medico e quella della società. La società richiede comunque ai liberi professionisti presenti nella struttura, l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel Modello.

Nell'ipotesi di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci promuovendo l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 e ss. del c.c., al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Qualora le violazioni del Modello vengano poste in essere da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dall'art. 2393 e ss del c.c.(art. 2407 c.c.)

La violazione delle regole del Modello realizzate dai consulenti o dai partner o la commissione di reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.